



COMUNE DI RIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 - 00060
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it - Tel.: +39 06901373

ORDINANZA N. 135 del 28/11/2025

OGGETTO: sospensione delle attività dell' asilo nido omissis sito in via omissis in Riano, per assenza di requisiti igienico-sanitari.

IL SINDACO

Visto il verbale effettuato in data 25.11.2025 dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. Roma 4 - ASLRM4-0075209-2025 del 27/11/2025, trasmesso a questo Comune con nota prot. n. 19400 del 27.11.2025, a seguito del sopralluogo congiunto con la Polizia Locale e i Servizi Sociali del Comune di Riano, dal quale risultano carenze igienico-sanitarie nei locali del --- omissis... ---, in Riano di proprietà della Società --- omissis... ---;

Considerato che, secondo quanto riportato nel suddetto verbale, notificato al legale rappresentante dell'--- omissis... --- i locali non presentano i requisiti minimi di igiene e sicurezza previsti dalle normative vigenti:

VALUTATI

rilevanti e gravi le violazioni alle norme igieniche e di sicurezza contestate dalla ASL e ritenuto di fare propri detti rilievi, in particolare:

- *Il quaderno degli ingressi e delle uscite presente in struttura registrava l'ingresso di 49 bambini, ossia 9 in sovrannumero rispetto alla ricettività autorizzata dal Comune.*
- *Il rapporto educatori/bambini previsto all'art.35 della LR 7/2020 (ossia 1 educatore ogni 7 bambini) non era rispettato, in quanto erano presenti solo tre educatori.*
- *Il defibrillatore semiautomatico (DAE) presente all'ingresso, aveva le piastre pediatriche scadute. Inoltre, non è stato possibile visionare gli attestati di abilitazione all'uso del DAE.*
- *Mancava lo "spazio infermeria/visite pediatriche" previsto dal regolamento attuativo di riferimento RR 12/2021, art.12 punto 1.*
- *La sala igienica non risultava conforme a quanto previsto dal succitato regolamento regionale all'art.10 punto 4 secondo cui "si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio*

attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio in quanto priva di lavandini a canale e fasciatoio alla stessa quota”: la sala in questione risultava priva di lavandino a canale e fasciatoio alla stessa quota, non aveva un angolo riparato per il collocamento del fasciatoio stesso, che è mobile e posizionato all’interno dei servizi igienici, non in sicurezza per il cambio dei bambini; inoltre, non c’era comunicazione visiva con la sala delle attività. Peraltro, considerando la metratura dei locali dedicati alla sala igienica riportati nella planimetria della succitata pratica del 2021, si evince una superficie di 13.8 mq (locale 13+14+15). Tale metratura, consente fattivamente, secondo quanto previsto all’art.10 punto 6 del RR 12/2021, una ricettività massima di 22 bambini, dovendo essere soddisfatto l’indice parametrico di 0.63 mq per bambino in nidi con più di 30 bambini (supponendo la ricettività autorizzata di 40 bambini). Non è rappresentata in planimetria la metratura del bagno attiguo al locale “disimpegno 2”, utilizzato, secondo quanto riferito, come bagno per i lattanti; pertanto, non è possibile calcolare la superficie utile dei servizi igienici che concorre a stabilire la ricettività.

- *In riferimento al succitato locale igienico adiacente al “disimpegno 2”, si rappresenta che esso non era conforme ai requisiti di sicurezza per il cambio pannolino, in quanto il lavandino non era adiacente al fasciatoio; inoltre, presentava un potenziale rischio di tipo elettrico in quanto la presa elettrica appena sopra il rubinetto del lavandino risultava scoperta e non rivestita dalla placca protettiva.*
- *Il locale “disimpegno 2” risultava utilizzato come refettorio per i lattanti. Tale ambiente aveva un’altezza misurata di 2,4 m e pertanto non conforme alla destinazione d’uso attuale.*
- *Altri locali non erano conformi allo stato dei luoghi, tra cui lo “spogliatoio 10” che era utilizzato come ripostiglio disordinato di materiale accumulato, lo “stanzino 7” ugualmente usato come deposito e il sottoscala contrapposto al “soggiorno per divezzi 4” sul corridoio, che era usato come spogliatoio/lavanderia/deposito.*
- *Il refettorio per divezzi e semidivezzi, locale “pranzo 6” in planimetria, presentava grosse macchie di umidità e muffa sulla parete perimetrale, in parte coperte da maioliche, presumibilmente derivanti da un’infiltrazione d’acqua dall’esterno.*
- *Lo stesso inconveniente era presente nel locale “accoglienza 3” e nel “soggiorno per lattanti 1”, su pareti e soffitto/controsoffitto. Al piano superiore, ma accessibile solo da un accesso esterno, era presente la cucina, in condizioni igieniche scarse, considerando anche la presenza di cibo per animali sul pavimento; le zanzariere alle finestre erano interessate da grasso e sporcizia, la cappa non risultava collegata con l’esterno, vi era una casseruola con salsa di pomodoro lasciata incustodita sul piano di lavoro. Non è stato possibile visionare le tabelle dietetiche vidimate dalla ASL. Il locale “dispensa” era utilizzato come deposito di abbondante materiale per feste (palloncini, cartonati, costumi, tovaglie plastificate), il “disimpegno” conteneva scaffali con libri e altro materiale ammassato disordinatamente. I titolari hanno riferito che i pasti vengono trasportati attraverso strada da un piano all’altro.*

- *In un armadietto del corridoio che porta dal “bagno 12” al locale “amministrazione 11” vi erano dei farmaci tra cui cortisonici e benzodiazepine per uso rettale non correttamente conservati, né sottochiave, e non accompagnati da documentazione attestante l'utilizzo salvavita per un determinato bambino.*
 - *I titolari hanno riferito che il locale tecnico “L.T.” in planimetria adiacente alla zona “pranzo 6” non era di pertinenza dell'asilo, ma veniva utilizzato dalla struttura socio-assistenziale che precedentemente occupava i locali. Tuttavia, non è chiaro se tale locale tecnico sia a servizio dell'intero edificio, come già segnalato nella nota SISP del 2022, seppur ad accesso unico ed esclusivo dai locali del nido. Ad ogni modo, al suo interno si ritrovavano ammassati gli stessi materiali per feste rinvenuti nella dispensa, in completo disordine e costituendo, così come al piano di sopra, un aumentato carico di incendio.*
 - *Riscontrata la presenza di sensori antincendio, non è stata esibita SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2001 e non risultava chiaro se l'impianto fosse funzionante.*
- In generale, la struttura risultava in condizioni igienico-sanitarie insufficienti, con l'impianto di ventilazione artificiale non funzionante. Considerando che gli ambienti si trovano per la maggior parte interrati e sono privi di aperture finestrate, questo costituisce una grave carenza igienico-sanitaria, pregiudizievole per la salute sia dei bambini sia degli operatori*

Ritenuto, pertanto, necessario, per tutelare la sicurezza e il benessere dei bambini fruitori del servizio e dei lavoratori, anzitutto sotto il profilo igienico-sanitario, disporre l'immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ed alla messa in sicurezza dei locali conformi alla normativa vigente;

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 50 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

la Legge Regionale n. 7 del 05.08.2020. *Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia*;

Regolamento Regionale n. 12 del 16.07.2021. *Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia).*

ORDINA

Alla --- omissis... --- nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa --- omissis... ---, la sospensione immediata delle attività del nido denominato --- omissis... ---, sito --- omissis... --- in Riano, fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ed al successivo rilascio del parere favorevole della A.S.L. Roma 4 competente, nonché del parere dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Di vietare l'accesso ai locali da parte di terzi, salvo il personale incaricato delle operazioni di pulizia e sanificazione e i tecnici comunali o ASL Roma 4 - UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Che la presente ordinanza sia notificata al gestore dell'attività e trasmessa per conoscenza:

- alla A.S.L. Roma 4 – UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

- all’Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Polizia Locale di Riano;
- alla Stazione dei Carabinieri di Riano.

AVVERTE

Che la riapertura potrà avvenire solo previa verifica e nulla osta della A.S.L. Roma 4, dell’Ufficio Tecnico del Comune e conseguente provvedimento di revoca della presente ordinanza.

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

f.to **Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

N. 1315 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **01/12/2025** fino al **16/12/2025**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to **ZINNA DOMENICO**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **01/12/2025**